



COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

CAP 32030 PROVINCIA DI BELLUNO C.F. 00185930252
P.zza Tiziano Vecellio, 19 – 32030 SEREN DEL GRAPPA
TEL 0439 394301 FAX 0439 394147
pec: seren.bl@cert.ip-veneto.net

Prot. informatico

Seren del Grappa, 05.03.2025

BANDO

(art. 65 del R.D. n. 827 del 1924)

BANDO DI GARA PER L'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI "MONTE FREDINA - VALLONERA" per la durata di anni 6 (sei) periodo anni 2025-2030.

1) ENTE APPALTANTE

Il Committente è il Comune di Seren del Grappa, Piazza Tiziano Vecellio n. 19, 32030 Seren del Grappa (BL), NUTS: ITH33, tel: 0439/44013-0439/394301, fax: 0439/394147, e-mail: arturo.pavan@comune.serenelgrappa.bl.it PEC: seren.bl@cert.ip-veneto.net, sito internet: <https://www.comune.serenelgrappa.bl.it>, ufficio competente: Servizio Tecnico Ufficio Patrimonio.

Il Responsabile del procedimento è il geom. Arturo Pavan, tel. 0439/394301, fax 0439/394147, PEC seren.bl@cert.ip-veneto.net, e-mail arturo.pavan@comune.serenelgrappa.bl.it.

La presente procedura è disciplinata dalle norme sulla concessione amministrativa di beni nonché dal D.Lgs. n. 36/2023, limitatamente alle norme espressamente richiamate nel bando.

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Pubblico incanto, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta, con offerte segrete al rialzo, con le modalità degli artt. 73 comma c) e 76 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità Generale dello Stato del 23/05/1924 n° 827 e ss.mm..

L'offerta economica dovrà essere uguale o superiore a quella di base d'asta, non sono ammesse offerte in diminuzione.

L'asta pubblica si terrà mediante offerte segrete, tenendo conto dei seguenti elementi:

1. il contratto di affittanza avrà inizio dalla stagione monticatoria 2025 e terminerà al 31.12.2030;
2. l'offerta annuale a base d'asta ammonta ad **€ 500,00** e non sono ammesse offerte al ribasso;
3. la superficie complessiva dei terreni da concedere in affitto ammontano a circa **ettari 27,96** di cui circa **ettari 12,00 a pascolo vero e proprio, ettari 0,84 di pascolo arborato-cespugliato** e la rimanente parte a bosco e neoformazioni. Immobili identificati al foglio n° 39 mappale n° 14 (parte) e 18, foglio n° 40 mappale 43, foglio n° 45 mappale n° 3 e 14
La superficie indicata è al lordo delle superfici di strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, altane per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, eventuali pertinenze di fabbricati comunali eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate. Si precisa che all'interno del mappale 14 del foglio 39 e presente usurpo n. 6 (di mq 5.150 circa posto all'interno del mappale 14 del foglio n. 39) la cui superficie è stata sottratta dal calcolo della superficie complessiva.
4. La determinazione della superficie è inoltre da intendersi del tutto indicativa e non probatoria e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari. Rimane in ogni caso a carico del concessionario l'eventuale esatta determinazione della superficie a pascolo soggetta ad eventuali contributi pubblici sollevando l'Amministrazione proprietaria da qualsiasi responsabilità dovuta all'erroneo calcolo delle superfici stesse;
5. i pascoli non sono dotati di ricovero per il malghese né per gli animali;

6. l'utilizzazione del pascolo dovrà avvenire secondo il Disciplinare Tecnico Economico predisposto dalla Comunità Montana Feltrina derivante da quello Regionale di cui all'art. 25 della L.R. 52/78 per quanto non in contrasto con i presenti elementi;
7. i pascoli dovranno essere monticati con un numero adeguato di UBA secondo quanto impartito alla data di monticazione annuale;
8. la mancata monticazione nel periodo previsto è causa di recesso del contratto e della perdita della cauzione;
9. non potranno partecipare alla gara e comunque non sarà loro concessi i pascoli, a quei soggetti che siano recidivi in contravvenzioni per cattiva conduzione di Malghe comunali in precedenti rapporti con l'Ente proprietario, purché definitivamente accertate, ovvero che siano in regola con i pagamenti dei canoni concessori dovuti al Comune in gestioni precedenti alla data di scadenza del bando, ovvero che siano in contenzioso con l'Ente proprietario e sino alla definizione dello stesso;
10. saranno a carico dell'affittuario tutte le spese relative alla stipula del contratto;
11. prima della stipula del contratto di affitto la Ditta dovrà costituire idoneo deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'ammontare complessivo dell'offerta (offerta annuale per 6 anni).

3) DESCRIZIONE

Il Comune di Seren del Grappa con il presente bando, in ottemperanza alla delibera di G.C. n° 2 del 13.01.2025, intende affittare, i pascoli montani denominati **"MONTE FREDINA - VALLONERA"** (in seguito denominati "pascoli"), di proprietà comunale, posti nell'omonime località, mediante asta pubblica, con offerte segrete al rialzo.

4) DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO

Il contratto di affitto avrà durata di anni sei con inizio dalla stagione monticatoria anno 2025 e con termine il 31.12.2030.

5) CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELL'AFFITTUARIO E CANONE A BASE D'ASTA

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il canone annuale più alto.

Si avvisa che l'attuale affittuario potrà avvalersi del diritto di prelazione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 18.5.2001 n° 228.

Il canone a base d'asta è fissato in € **500,00** per anno.

Il canone annuale effettivo, determinato a seguito della presentazione dell'offerta economica, dovrà essere versato al Comune di Seren del Grappa in una unica soluzione entro il mese di giugno di ogni anno mediante il sistema Pago PA.

Il mancato pagamento del canone di concessione, entro i termini stabiliti, è motivo di risoluzione del contratto della concessione in affitto dei pascoli.

Si evidenzia che il mancato pagamento, del canone di concessione entro 3 mesi dalla scadenza fissata produrrà ipso iure (legge 3.05.82 n. 203 art. 5), la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

6) CAUZIONE PROVVISORIA

I concorrenti devono versare, a garanzia della stipulazione del contratto di affitto, una cauzione nella misura del 2% dell'importo a base d'asta per sei anni, pari quindi ad € **60,00**.

Nei confronti dell'aggiudicatario e di colui che lo segue nella graduatoria, la cauzione è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. Agli altri concorrenti la cauzione provvisoria viene tempestivamente restituita.

La garanzia deve essere costituita, a scelta dell'offerente, con le seguenti modalità:

a) versamento tramite il sistema di pagamento online piattaforma PagoPA a cui si accede dal sito ufficiale del Comune di Seren del Grappa alla voce "Pagamenti online"– "Depositi cauzionali", raggiungibile dal seguente link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200474&areaAttiva=3

indicando nella causale **"Cauzione provvisoria asta malga MONTE FREDINA - VALLONERA"**.

b) mediante fideiussione o polizza che devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La fideiussione o polizza, di validità non inferiore a 120 giorni a decorrere da quello di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Seren del Grappa.

La mancata costituzione del deposito cauzionale determina l'esclusione dalla procedura di gara.

7) CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario prima della sottoscrizione del contratto, o in ogni caso prima della consegna della malga e dei pascoli, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 dell'importo pari ad una annualità del canone di affitto offerto dal concorrente aggiudicatario della concessione in affitto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Seren del Grappa.

Il Concedente è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Concedente, a terzi ed (eventuali) agli ospiti della struttura ricettiva agrituristica se avviata.

Il Concessionario si impegna, altresì, a:

- tenere indenne Seren del Grappa da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla conduzione della malga, dell'attività di alpeggio.
- garantire che la gestione dei pascoli siano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto, consegnare copia della propria POLIZZA DI ASSICURAZIONE per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, che copra con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 i danni causati a terzi per responsabilità civile.

8) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Requisiti generali

Per poter partecipare alla procedura, ciascuna operatore, al momento della presentazione dell'offerta deve:

- essere in possesso dei requisiti di capacità morale e giuridica per contrarre con la Pubblica Amministrazione, come definiti dall'art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023.
- non avere, a pena di esclusione dalla gara, carichi pendenti nei confronti del Comune di Seren del Grappa né situazioni di morosità, debiti, inadempimenti contrattuali, contenziosi o liti di qualunque natura con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità

Possono presentare istanza alla presente procedura gli operatori economici di seguito elencati:

- a) le imprese agricole, e/o le società di persone o di capitali costituite da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali;
- b) società fra gli imprenditori agricoli indicati nel punto precedente, costituite per esercitare attività agro zootecnica;
- c) le cooperative agricole che allevano in via prevalente bovini, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;
- d) le associazioni temporanee di scopo costituite esclusivamente da soggetti di cui al punto a);

Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con la proprietà, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di 6 anni ovvero pari al periodo di concessione.

9) SOPRALLUOGO

L'esecuzione da parte dei concorrenti del sopralluogo, previsto obbligatoriamente, va dichiarata in sede di partecipazione alla gara utilizzando preferibilmente il modello allegato sub. 1) al presente bando, nel quale è stata inserita la dichiarazione;

10) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta per la partecipazione alla gara, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, dovrà recare il nominativo del mittente e la scritta: **"Gara per l'affido della concessione in affitto dei pascoli montani MONTE FREDINA – VALLONERA per 6 anni"**

Il plico principale dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, DUE BUSTE. Esse dovranno essere debitamente chiuse e sigillate e dovranno recare l'intestazione del mittente, e rispettivamente contrassegnate dalla dicitura: "Busta A – documentazione amministrativa", "Busta B – offerta economica".

Nelle due buste plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

nella BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Da prodursi in solo originale:

- a) ISTANZA e dichiarazioni per la partecipazione all'asta, redatta su carta semplice, contenete gli estremi di identificazione del soggetto concorrente, compreso codice fiscale, numero di partita IVA, generalità complete del firmatario dell'offerta (titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante dell'associazione, della società o del consorzio o il presidente dell'associazione non riconosciuta). In caso di consorzi/società consortili nell'istanza devono essere precisati gli estremi di identificazione delle imprese che intendono partecipare alla gara. Detta istanza dovrà altresì contenere le dichiarazioni rese dal sottoscrittore, successivamente verificabili dall'Amministrazione appaltante, necessarie per l'ammissione alla gara. L'istanza e le dichiarazioni dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione - ALLEGATO 1 -.
- b) CAUZIONE PROVVISORIA, pari al 2% dell'importo dell'asta per i sei anni, pari ad € **60,00**, costituita esclusivamente mediante le modalità indicate al precedente punto 6.
- c) Copia dello schema del contratto (Allegato 3) sottoscritto per accettazione,
- d) Eventuale documentazione integrativa.
- e) Copia documento d'identità in corso di validità;

nella BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire la propria offerta economica con indicazione, in cifre e in lettere, del canone annuo in rialzo offerto rispetto all'importo del canone annuo posto a base d'asta, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione ALLEGATO 2.

Essa va sottoscritta dal legale rappresentante della ditta oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio già costituiti dal rappresentante legale della ditta capogruppo o del consorzio, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzio da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione.

Qualora vi sia discordanza fra il valore del canone offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l'indicazione del canone offerto più vantaggioso per l'amministrazione.

Non è ammessa l'offerta di CANONE pari o inferiore a quello posto a base di gara.

L'offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile.

L'offerta ha validità di 180 giorni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 81 del citato R. D. n° 827/1924, non sono ammesse offerte per procura o per persona da nominare.

11) RICEZIONE DELLE OFFERTE

Il PLICO contenente le buste A e B presentato secondo le modalità indicate al punto 10), debbono pervenire, pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Seren del Grappa, sito presso la sede municipale in piazza Tiziano Vecellio n° 19 – 32030 Seren del Grappa (BL), tramite qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **21 marzo 2025**.

SI AVVERTE CHE SI FARÀ LUOGO ALL'ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO PERVENIRE IL CONTENITORE DI CUI AL PUNTO 9) NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. IL RECAPITO DEL PIEGO RESTA AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL MITTENTE

12) MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dell'asta, in forma pubblica, si terrà presso il Municipio di Seren del Grappa, alle ore **11,00** del giorno **24 marzo 2025**

L'autorità che presiede all'incanto è il Responsabile del Servizio geom. Arturo Pavan alla presenza di due testimoni.

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate, eseguite dal Responsabile del Servizio Tecnico:

- a. apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 11) del presente bando; procederà dapprima all'apertura della busta n° A "Documentazione amministrativa",
 - b. verifica l'ammissibilità delle offerte presentate;
- quindi,
- c. apertura della busta B "Offerta economica", per i concorrenti ammessi, e lettura del valore del canone annuo offerto da ciascun concorrente;
 - d. individuazione dell'aggiudicatario dell'asta.

Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo.

13) EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione è provvisoria in attesa delle verifiche da parte del Responsabile del Servizio del Comune di Seren del Grappa.

La determina di aggiudicazione definitiva, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, sarà eseguita, entro 30 gg. dalla data dell'aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa all'aggiudicatario, seguita dalla stipulazione di apposito contratto di affitto mediante scrittura privata. Le spese di registrazione, di bollo e le altre inerenti al contratto saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile al concorrente, il Comune di Seren del Grappa si riserva la facoltà di dichiarare decaduto l'aggiudicatario, incamerando la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni e di aggiudicare la gara a colui che segue nella graduatoria.

Si ricorda infine che ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n° 445/2000, ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

In quest'ultimo caso, qualora si fosse già addivenuti alla stipulazione del contratto di affitto, questo si risolve di diritto ed il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ed assegna il contratto al concorrente che segue nella graduatoria; in mancanza di contratto, il Comune dichiara decaduto l'aggiudicatario, incamera la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni e aggiudica la gara a colui che segue nella graduatoria.

14) TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Seren del Grappa, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: - ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di

conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Seren del Grappa, con sede in Piazza T. Vecellio n. 19 a Seren del Grappa (BL). I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: tel. 012548598; e-mail diena@tiscali.it; pec ing.diena@pec.it. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

15) NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E UFFICIO AL QUALE E' POSSIBILE RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento è il sig. Arturo Pavan, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Seren del Grappa (tel. 0439/394301, telefax 0439/394147, e-mail: arturo.pavan@comune.serendelgrappa.bl.it)

Eventuali informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Tecnico del Comune intestato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, (tel. 0439/304301, telefax 0439/304147, e-mail: arturo.pavan@comune.serendelgrappa.bl.it).

16) PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Seren del Grappa e sul sito del Comune di Seren del Grappa per almeno 25 giorni consecutivi nel sito: www.comune.serendelgrappa.bl.it nella homepage e all'Albo on line.

Il presente bando è integrato dai seguenti documenti:

Allegato 1 istanza e dichiarazioni

Allegato 2 offerta economica

Allegato 3 dallo schema del contratto.

Allegato 4 planimetria del pascolo in scala 1:5000

Allegato 5 Disciplinare tecnico utilizzazione pascoli

il Responsabile del Servizio Tecnico
Arturo Pavan

Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI
“MONTE FREDINA - VALLONERA” PERIODO 2025-2030.**

ISTANZA E DICHIARAZIONI

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
e residente a _____ (____) in via _____ n. _____
cod. fiscale _____
in qualità di: ☐ titolare ☐ legale rappresentante ☐ altro _____
della ditta _____
con sede a _____ (____) in via _____ n. _____
partita IVA _____ codice fiscale _____
_____ PEC _____ mail _____ telefono _____

CHIEDE

In relazione alla **procedura aperta per la** concessione in affitto i pascoli montani denominati “MONTE FREDINA - VALLONERA” di partecipare alla gara come:

- ☐ imprese agricole, e/o le società di persone o di capitali costituite da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che allevano in via prevalente bovini;
- ☐ società fra gli imprenditori agricoli indicati nel punto precedente, costituite per esercitare attività agro zootecnica

_____ ;
(precisare se società di persone o di capitali)

- ☐ le cooperative agricole che allevano in via prevalente bovini nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite
- _____

_____;

- ☐ quale capofila, con mandato collettivo speciale di rappresentanza, in associazione temporanea di scopo con le seguenti imprese¹ (indicare la denominazione, la sede legale e la partita IVA di ciascuna impresa – qualora lo spazio risulti insufficiente potrà essere allegato elenco a parte debitamente controfirmato su ogni pagina):

1) Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con la proprietà, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di 6 anni ovvero pari al periodo di concessione.

E DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena responsabilità:

a. di avere il potere di rappresentanza della società concorrente in forza:

- ☐ della diretta titolarità della società;
- ☐ dello Statuto della Società datato _____;
- ☐ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _____;
- ☐ (altro) _____;

b. che l'azienda agricola rappresentata ha forma di:

- ☐ ditta individuale;
- ☐ società a responsabilità limitata;
- ☐ società in nome collettivo;
- ☐ cooperativa;
- ☐ (altro) _____;

ha sede legale a _____ (____) in via _____ n. _____

partita IVA _____ codice fiscale _____

e che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante ovvero di tutti i soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta/Azienda, con relative generalità, incluso codice fiscale, e recapiti;

nome e cognome _____

nato a _____ (____) il _____

e residente a _____ (____) in via _____ n. _____

cod. fiscale _____

in qualità di _____

nome e cognome _____

nato a _____ (____) il _____

e residente a _____ (____) in via _____ n. _____

cod. fiscale _____

in qualità di _____

nome e cognome _____

nato a _____ (____) il _____

e residente a _____ (____) in via _____ n. _____

cod. fiscale _____

in qualità di _____

c. di nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dal Titolo IV, Capo II, (artt. 94,

95, 96, 97 e 98) del D.Lgs 31.3.2023, n. 36, dichiarando espressamente di essere a perfetta conoscenza delle singole disposizioni ivi contenute, che con la presente si intendono formalmente effettuate;

d. di non avere carichi pendenti nei confronti del Comune di Seren del Grappa né situazioni di morosità, debiti, inadempimenti contrattuali, contenziosi o liti di qualunque natura con la Pubblica Amministrazione

e. che la società è regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ che l'attività
prevalente _____ esercitata _____ è _____

f. di autorizzare il Comune di Seren del Grappa a trasmettere le comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: PEC _____;

g. di aver preso coscienza di tutte le norme di gara e clausole contrattuali del bando, compreso lo schema del contratto, ritenendoli completi e coerenti con le finalità della procedura di accettarli senza riserva alcuna in tutte le loro parti;

h. di aver preso visione dello stato dei luoghi delle superfici e delle caratteristiche dei pascoli oggetto della concessione in affitto nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla formulazione del prezzo del canone offerto ed di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla presentazione dell'offerta;

i. di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi;

j. che a carico dell'azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

k. che non sussistono a proprio carico, né dei propri conviventi, procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575;

l. di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;

m. di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe;

n. che l'azienda non è incorsa in sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe oppure di essere in regola con i pagamenti delle sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe;

o. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, tutte le disposizioni e previsioni contenute nel bando di gara, che nel disciplinare tecnico-economico approvato dall'Unione Montana Feltrina nello schema del contratto di attenersi alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;

p. di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando di gara pubblicato non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario, e che pertanto la concessione è a corpo e non a misura, ed è compito esclusivo del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine;

q. di dichiarare di essere consapevole che i pascoli vengono affidati nello stato in cui si trovano di accettare lo stato dei luoghi nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente i pascoli e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta;

- r. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a eseguire le eventuali migliori offerte proposte nella offerta tecnica;
- s. di essere consapevole che la mancata corresponsione anche di una sola rata del canone di ciascun anno cui si riferisce il canone di concessione entro i termini stabiliti dal bando e dal contratto, oltre all'applicazione degli interessi legali, e l'addebito di tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dalla riscossione coattiva, comporta la risoluzione del contratto della concessione in affitto della Malaga e del Poscolo.
- t. che l'azienda è regolarmente iscritta all'I.N.A.I.L. e all' I.N.P.S. e che la medesima è in regola con gli obblighi derivanti dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge;
- u. che l'azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- v. che la società non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- w. ☐ che l'azienda non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base alla legge 12.03.1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
oppure
☐ che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme previste dalla legge 12.3.1999, n. 68;
- x. che non sussistono rapporti di controllo con altre società concorrenti alla medesima gara determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile;
- y. essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dal il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Seren del Grappa, ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, co. 3 del citato DPR, reperibile sul sito web del Comune di Seren del Grappa presso _____ l'indirizzo _____ url https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200474&NodoSel=85 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
- z. di accettare e di conoscere, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, reperibile sul sito web del Comune di Seren del Grappa presso _____ l'indirizzo _____ url https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200474&NodoSel=85, nonché di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Patto costituisce causa di esclusione dalle gare;

_____ lì _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE (ai sensi dell'art. 38, 46, e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) allega:

- copia documento d'identità in corso di validità;

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: AVVISO D'ASTA

BANDO DI GARA PER L'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI MONTANI "MONTE FREDINA - VALLONERA" PER LA DURATA DI ANNI 6 (SEI) PERIODO 2025-2030.
IMPORTO A BASE D'ASTA: **Euro 500,00**

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO IL _____ A _____ C.F: _____

IN QUALITÀ DI _____

DELLA DITTA/ASSOCIAZIONE/ENTE/SOCIETÀ/CONSORZIO... _____

CON SEDE LEGALE IN _____

P. IVA: _____ / C.F. : _____

D I C H I A R A

dopo aver preso visione del bando di gara in oggetto e dei relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, compreso lo schema di contratto d'affitto di offrire:

la cifra di € _____

(in lettere diconsì € _____)

[riportare il valore fino alla seconda cifra decimale]

quale canone annuo dei pascoli Monte Fedina – Vallonera per il periodo anni 2025 -2030.

_____ lì _____

il Legale Rappresentante

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA

(PROVINCIA DI BELLUNO)

Prot. n. _____

Rep. n. _____

OGGETTO: Contratto di affittanza sottoscritto con firma digitale inerenti i pascoli montani denominati "MONTE FREDINA - VALLONERA". Periodo: dal _____ al 31.12.2030.

L'anno duemilaventicinque addì _____ del mese di marzo (____.03.2025)

TRA

Il Comune di Seren del Grappa con sede in Seren del Grappa (BL), piazza Tiziano Vecellio n. 19 codice fiscale e partita I.V.A. 00185930252, rappresentata in quest'atto dal sig. Responsabile del Servizio Tecnico geom. Arturo Pavan PVNRTR68H30L565X, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune medesimo, di seguito indicata come "locatore";

E

..... nato a (...) il e residente in
(.....) via n., il quale dichiara di intervenire in
questo atto in qualità di legale rappresentante della Ditta
..... P.I. e C.F.
..... di seguito anche indicato come "Ditta";

premesso:

- che il è scaduto il contratto di affittanza dei pascoli montani denominati "Monte Fredina e Vallonera", posti nelle medesime località, stipulato con la Ditta

- che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.02.2025 il Comune ha deciso di affittare per altri sei anni, i pascoli sopra richiamati, approvando nel contempo le linee guida per l'affittanza stessa, oltre a stabilire l'importo del canone annuo da porre a base d'asta;

- che il Comune ha provveduto a pubblicare in data2025 prot. n. _____il bando di gara per l'appalto mediante pubblico incanto per la concessione in affitto dei pascoli oggettivati, per un periodo di anni sei con decorrenza dalla stagione monticatoria 2025 con termine il 31.12.2030;
- che al termine dell'espletamento dell'iter di gara, anche con riferimento alla procedura di cui 5 del D. Lgs. 18.05.2011, n. 228, è rimasta aggiudicataria la Ditta, giusta determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.del ... 2025;
- che volendo, ora, le parti tradurre in regolare atto formale i termini della predetta affittanza, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) la premessa narrativa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2) Il Comune concede in affitto alla Ditta che accetta, i terreni montani siti in località "MONTE FREDINA E VALLONERA" da sfruttare ed utilizzare come pascoli. Le parti danno atto che la superficie dei pascoli è pari a circa ettari 27,96 nominali, di cui circa ettari 12,00 circa a pascolo vero e proprio, ettari 0,84 di pascolo arborato-cespugliato e la rimanente parte a bosco e neoformazioni. Le parti danno altresì atto che spetta comunque alla Ditta verificare puntualmente l'estensione dei pascoli, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità dovuta all'erroneo calcolo delle superfici stesse, così composte:

Fg. 39 mapp. 18 Ha. 7.75.80 pascolo

Fg. 40 mapp. 43 Ha. 1.10.10 pascolo

Fg. 45 mapp. 3 Ha. 1.09.30 pascolo

Fg. 45 mapp. 14 Ha. 16.71.20 pascolo

Fg. 39 mapp. 14 (parte) di Ha 1.30.00 circa

Art. 3) L'affittanza decorre dalla data di stipula del contratto e termina il 31 dicembre 2030 senza obbligo di preavviso o disdetta.

Art. 4) Il canone annuo viene fissato in € (euro mille...../00) che la Ditta dovrà versare al al Comune di Seren del Grappa in una unica soluzione entro il mese di giugno di ogni anno mediante il sistema Pago PA. Tale canone è dovuto per intero anche per l'anno 2025, a prescindere dal numero dei mesi di esercizio della monticazione.

Il mancato pagamento del canone annuale di concessione entro 3 mesi dalla scadenza fissata produrrà ipso iure (legge 3.05.82 n. 203 art. 5), la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

5) I pascoli non sono dotati di ricovero per gli uomini né per gli animali.

Art. 6) L'utilizzazione dei pascoli dovrà avvenire secondo il Disciplinare Tecnico Economico predisposto dalla Comunità Montana Feltrina, derivante da quello Regionale di cui all'art. 25 della L.R. 52/78. In particolare la Ditta dovrà provvedere a recintare le varie zone di pascolo, al fine che gli animali non rechino danno alle proprietà altrui, né costituiscano pericolo per persone e/o cose. La costruzione di eventuali recinzioni, comunque sempre del tipo movibili, in prossimità e a protezione di strade comunali o vicinali di uso pubblico, dovranno essere realizzate in modo tale che gli animali non invadano la sede stradale e che non possano essere di intralcio al libero passaggio delle persone e dei mezzi.

Si da atto che, nel caso i pascoli vengano monticati con animali di tipo diverso (bovini con equini, bovini con pecore, ecc), al fine di evitare la promiscuità di pascolo, dovrà essere installata a cura e spese della Ditta, idonea recinzione da rimuovere al termine del contratto.

La Ditta è tenuta a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo; la Ditta potrà essere assoggettata a particolari prescrizioni ed indicazioni stabilite nel verbale di consegna. La Ditta è tenuta

al mantenimento della superficie a pascolo contenendo l'avanzata del bosco in particolare lungo i confini tra il pascolo e il bosco stesso.

L'abbeveraggio degli animali avviene attraverso fosse già presenti la cui manutenzione/gestione è posta a carico della Ditta.

Art. 7) E' fatto obbligo alla Ditta di monticare i pascoli con un numero adeguato di UBA, secondo quanto impartito alla data di monticazione annuale. Le parti stabiliscono che nel caso in cui venga accertato da parte del Comune la non osservanza di tale condizione, dopo l'avvenuta contestazione a mezzo PEC alla Ditta, il contratto si intende automaticamente risolto.

Art. 8) La mancata monticazione nel periodo previsto è causa di espressa risoluzione del contratto e al conseguente incameramento da parte del Comune della cauzione versata dalla Ditta.

Art. 9) La disponibilità del pascolo può essere rapportata alle misure agro ambientali del Piano di Sviluppo Rurale; La disponibilità prosegue dal concessionario uscente a quello entrante fino al 31 dicembre 2030.

Art. 10) A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta ha prestato la somma di € (euro) pari ad una annualità del canone di concessione in affitto del pascolo in oggetto.

Art. 11) Agli effetti fiscali l'importo del presente contratto soggetto a registrazione è pari ad € (euro/00).

Art. 12) Le spese relative alla presente concessione e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, nonché le spese per la registrazione sono carico del concessionario ad eccezione di quanto diversamente già normate.

Art. 13) Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che,

pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall' art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Art. 14) I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

Art. 15) Per effetto del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Seren del Grappa, Piazza Tiziano Vecellio n. 19. Tutte le comunicazioni tra il comune di Seren del Grappa e la Ditta si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC seren.bl@cert.ip-veneto.net e all'indirizzo PEC indicato dalla ditta nella documentazione di affido

Art. 16) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Seren del Grappa, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: - ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente

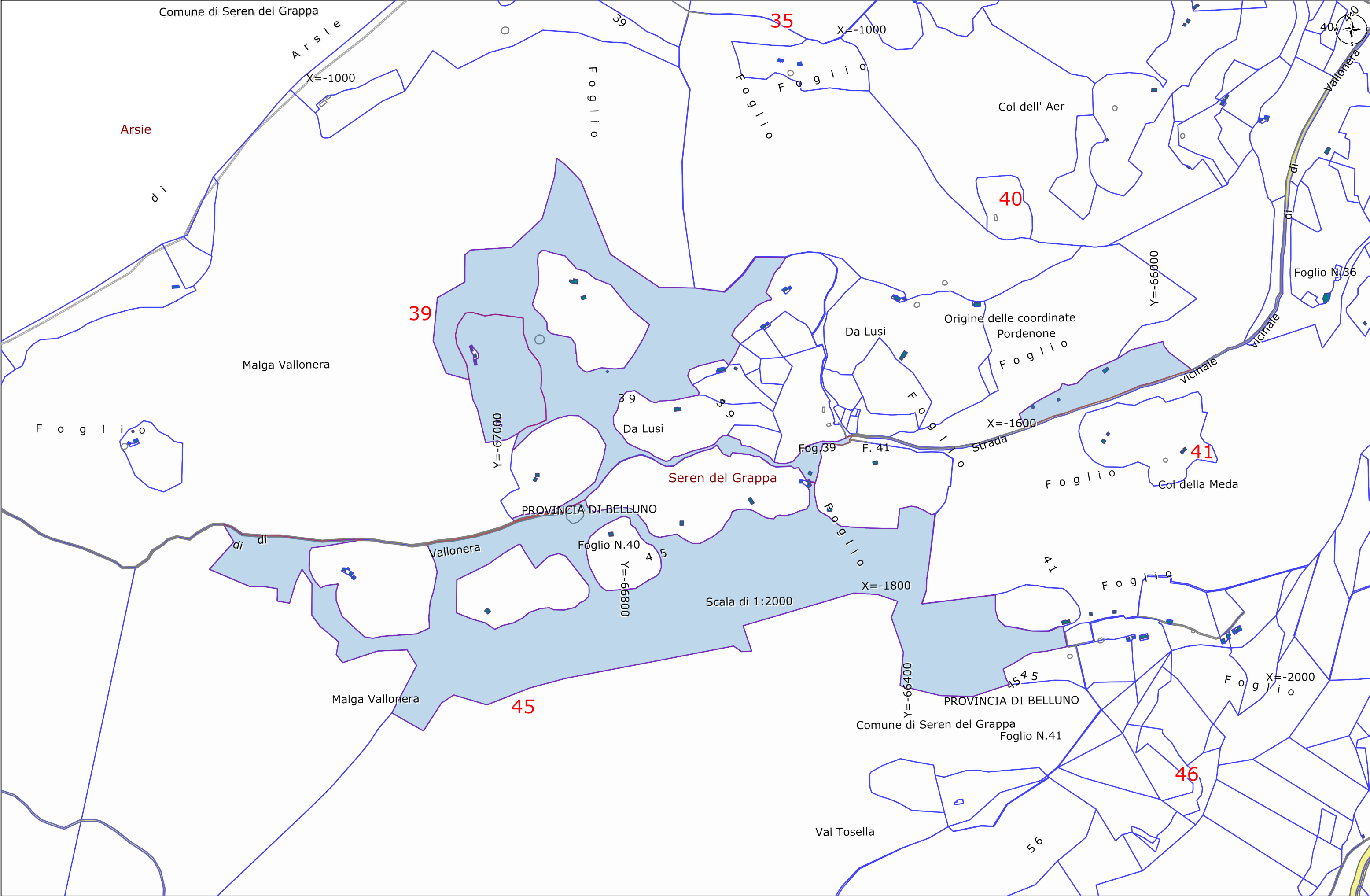
per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento

medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Seren del Grappa, con sede in Piazza T. Vecellio n. 19 a Seren del Grappa (BL). I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 0439/394301; e-mail arturo.pavan@comune.serendelgrappa.bl.it; pec seren.bl@cert.ip-veneto.net. Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione

del presente contratto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale..

LA DITTA (.....)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO (Arturo Pavan)



DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI MONTANI DI PROPRIETA' DI COMUNI E ENTI PUBBLICI DELLA COMUNITA' MONTANA FELTRINA

di cui all'art.25 della L.R. 52/78, all'art.10 della L.R. 11/01 e DGR n.3125 del 16 novembre 2001
(BUR 113/01), DG n.35/08

DISCIPLINARE TECNICO ECONOMICO PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI MONTANI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento fa parte integrante della concessione – contratto delle malghe di proprietà dei Comuni ed Altri Enti ai sensi dell'art. 25 L.R. 13.09.1978, n. 52.

L'oggetto della concessione-contratto, contro il versamento di un canone annuo, consiste nell'utilizzazione delle malghe secondo la normativa vigente e nel rispetto delle relative destinazioni e consuetudini locali.

Le malghe sono considerate nel loro complesso quali unità fondiari silvo-pastorali composte da pascolo, prato pascolo, talvolta bosco ed infrastrutture per il personale, il bestiame ed eventualmente per la trasformazione-conservazione del prodotto finito e l'agriturismo.

Art. 2 - Determinazione del canone

Il canone annuo sarà stabilito dall'Ente proprietario tenuto conto delle caratteristiche del pascolo, del periodo di monticazione dello stato dei fabbricati, della presenza di servizi, della comodità di accesso alla malga stessa e più in generale del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

L'Ente proprietario può stabilire un canone aggiuntivo se il concessionario svolge attività agrituristica.

Nel caso di utilizzo diverso (residenziale, turistico, ricreativo, ecc.) di fabbricati all'interno del complesso malghivo l'Ente proprietario effettua un'aggiudicazione differenziata.

Art. 3 - Determinazione del carico

Il carico viene stabilito per ogni singola malga dal Servizio Forestale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente e in considerazione delle effettive superfici pascolabili, della durata della stagione monticatoria, dello stato del cotico e delle modalità di utilizzo.

Su detto carico è ammessa una tolleranza massima in più o in meno del 5%, relativa ad ogni singola malga, e stabilita dall'Ente proprietario all'inizio di ogni stagione monticatoria.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell'attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguaglio (indice di conversione di cui al Reg. CE 1974/2006 allegato V):

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 pecora	0,15 UBA
1 equino di oltre 6 mesi	1,00 UBA
1 bovino di età inferiore ai 6 mesi	0,40 UBA

Nel caso in cui le UBA monticate non fossero adeguate al carico previsto, il Concessionario provvederà ad una loro diminuzione oppure, qualora le UBA risultassero inferiori al carico e sentito l'Ente concedente su sua specifica indicazione, allo sfalcio a proprie spese della superficie eccedente non coperta dal carico.

Art. 4 - Criteri di utilizzazione dei pascoli

La gestione della malga deve seguire criteri tecnico – agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo. In particolare si devono rispettare i seguenti criteri:

- L'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico;
- La superficie a pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che dovessero risultare poco o nulla pascolate;
- L'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa;
- Il concentrimento e lo stazionamento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- Con uso esclusivo in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riduzione dei danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato eventualmente dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra;

Qualora le aree a pascolo ricadano in tutto o in parte in ambiti protetti quali aree Parco, Riserve, Rete Natura 2000 e comunque in ambiti di particolare interesse ambientale, dovranno essere osservate le specifiche normative di riferimento vigenti.

Art. 5 - Interventi di conservazione

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione o ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture, ivi comprese chiudende, pozze, vasche, concimaie e vasche di abbeveraggio devono essere eseguite ogni anno, entro il termine massimo della data d'inizio monticazione. Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari, utilizzando i fondi del deposito cauzionale previsto nel contratto.

Art. 6 - Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo, sulla viabilità o altre strutture/infrastrutture, che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale di consegna.

Art. 7 – Effluenti di allevamento

Le concimaie e le vasche devono essere tenute in perfetta efficienza. Alla fine della stagione monticatoria - compreso anche l'anno di scadenza del contratto -, sia le stalle che le concimaie che le vasche devono risultare ripulite e vuotate dagli effluenti di allevamento salvo nel caso di spargimento primaverile. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga. Ogni attività inerente gli effluenti zootecnici quali quelle di stoccaggio, movimentazione e distribuzione degli stessi, dovranno comunque osservare le prescrizioni previste dalla specifica normativa Comunitaria vigente e sue applicazioni a livello Nazionale e Regionale nonché a specifiche ulteriori indicazioni previste in riferimento ad aree vincolate e di particolare rilevanza ambientale quali Parchi, Riserve e siti della Rete Natura 2000.

Art. 8 - Legnatico

Il Concedente stabilisce annualmente la quantità di legna da ardere strettamente necessaria per la gestione di ciascuna malga. E' vietato fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa deve essere conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.

Art. 9 - Animali domestici

Il Concessionario può condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini, nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, devono essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino. E' autorizzato altresì l'allevamento di numero due suini ad uso familiare anche in mancanza della trasformazione in loco del latte. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria o altre norme di interesse; i cani devono essere sempre custoditi.

Art. 10 - Condizioni igienico sanitarie

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli.

Art. 11 - Durata della concessione

La durata della concessione non può essere di norma inferiore a 6 anni salvo disdetta del Concessionario da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito senza bisogno di preavviso o disdetta. Condizioni particolari, (es. attività agrituristica) potranno comportare durata superiore a 6 anni.

Art. 12 - Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione, il Concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in concessione e in connessione con l'esercizio dell'attività.

TITOLO II PROCEDURE

Art. 13 - Norme per la concessione – contratto

La concessione – contratto di una o più malghe è definita dall'Ente concedente al quale spetterà indicare le modalità di concessione con esplicito riferimento alle procedure previste dal presente Disciplinare. L'Amministrazione concedente provvede a definire ulteriori modalità di concessione ritenute opportune tra cui l'ammontare del deposito cauzionale, sanzioni, inadempienze.

La stessa Amministrazione deve escludere i concorrenti per i quali sussistano giustificati e provati motivi di inidoneità alla conduzione della malga.

Art. 14 - Criteri di priorità

Ogni Ente proprietario, nel bando per la concessione della malga ad imprenditori agricoli, potrà definire - nel rispetto della normativa vigente - specifici criteri di priorità nell'ottica della massima convenienza per l'Ente anche in riferimento al canone offerto, alle previste ricadute ambientali, paesaggistiche, colturali e territoriali.

Nel rispetto di quanto sopra riportato, le malghe potranno essere concesse prioritariamente a coloro che alpeggiano con bestiame da latte e che si impegnano alla lavorazione dello stesso secondo il seguente ordine:

- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nel Comune;
- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati residenti nella Comunità Montana;
- Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od associati provenienti da altre zone;

A parità di condizioni l'Ente proprietario potrà concedere la malga a coloro già in possesso di concessione nel precedente periodo.

Art. 15 - Consegna della malga

All'inizio di ogni stagione monticatoria l'Ente concedente, sentito il Concessionario, richiede alla Comunità Montana di procedere alla consegna della malga che viene eseguita alla presenza del Concessionario e del rappresentante dell'Ente concedente.

Al fine di attuare i lavori preparatori, inerenti i fabbricati e/o strutture comprese chiudende, pozze, vasche, concimaie e punti di abbeveraggio della malga, il Concessionario può accedere prima della data di inizio della stagione monticatoria definita dai termini contrattuali, dandone preavviso al Concedente nonché alla Comunità Montana.

La malga deve essere consegnata nello stesso stato d'uso di cui alla precedente riconsegna autunnale.

Alla consegna, il rappresentante dell'Ente concedente provvede:

- alla consegna dei fabbricati, della mobilia e dei materiali in dotazione agli stessi;
- ad indicare i confini del comprensorio locato;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- alla verifica del carico;

La Comunità Montana redige l'apposito verbale di consegna che sarà sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Nel verbale vengono precisati e quantificati i lavori ordinari da eseguirsi a carico del Concessionario quali:

- lavori di miglioramento dei pascoli;
- lavori di recinzione,
- lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- lavori di miglioramento idrico;
- lavori di migliorie alla viabilità;
- lavori utili alla corretta monticazione della malga;

All'atto della consegna stagionale, il Concedente garantisce la regolare funzionalità dei fabbricati e le relative infrastrutture e gli impianti per la provvista d'acqua. Il Concessionario ha l'obbligo di effettuare gli interventi ordinari che assicurino la perfetta efficienza dei manufatti e la funzionalità delle recinzioni, cisterne, abbeveratoi, fontane, fosse, vasche, concimaie, ecc., curando la pulizia e lo spurgo degli stessi.

Art. 16 - Riconsegna della malga

Alla fine di ogni stagione monticatoria l'Ente concedente sentito il Concessionario, richiede alla Comunità Montana di procedere alla riconsegna autunnale della malga alla presenza del Concessionario e di un rappresentante dell'Ente concedente redigendo l'apposito verbale. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, sono indicate le eventuali inadempienze del Concessionario e le spese da sostenere con rivalsa sul deposito cauzionale, per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della riconsegna viene indicato il locale o i locali a disposizione del Concessionario, per il deposito, a proprio rischio, delle attrezzature di proprietà.

Art. 17 - Durata della stagione monticatoria

La durata della stagione monticatoria viene stabilita ogni anno per ogni singola malga dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio, sulla base delle indicazioni fornite dal Piano di Riassetto Forestale vigente, in considerazione delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico, dello stato del cotico con l'eventuale riguardo al periodo richiesto dalle misure a premio agroambientali. Per le malghe e pascoli posti ad una altitudine non superiore a 1.200 m slm l'inizio della stagione monticatoria può coincidere con il 20 maggio, per quelle poste a quote superiori tale inizio può coincidere con il giorno 1 giugno. Il periodo di monticazione, fatti salvi i limiti di durata fissati annualmente dal Servizio Forestale Regionale, non andrà generalmente oltre il 30 settembre.

Eventuali proroghe del periodo di monticazione sono concesse dal Servizio Forestale Regionale competente per territorio su richiesta motivata del Concessionario, da presentare tramite l'Ente proprietario.

Art. 18 - Fondi miglorie pascolive

Le somme introitate dal Concedente, per le penalità previste nel presente capitolato, devono essere trattenute sul deposito cauzionale e messe a disposizione, su apposito capitolo del bilancio, per lavori di migloria dei pascoli o dei fabbricati.

L'Amministrazione concedente è tenuta altresì ad accantonare, sul medesimo capitolo, una somma non inferiore al 10% dei proventi lordi delle utilizzazioni pascolive dandone eventuale prova entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Comunità Montana competente mediante gli estratti dei conti relativi al capitolo delle miglorie pascolive, un prospetto indicante gli introiti lordi delle malghe, il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno precedente ed il programma degli interventi da attuare nell'anno corrente.

TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 - Vigilanza

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione delle malghe, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati al Servizio Forestale Regionale competente, all'Ente concedente, alla Comunità Montana e ad eventuali altri Enti competenti che vi provvedono con proprio personale.

Art. 20 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al coticco e ai boschi vigono le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale nonché dalle leggi vigenti in materia.

Fanno eccezione i casi di inadempienza per lavori di conservazione e migloria che:

- a) possono essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. spietramento);
- b) non possono più essere utilmente eseguiti dopo l'accertamento dell'infrazione (es. taglio delle infestanti prima della fioritura delle stesse).

Per entrambi i casi, nel verbale di riconsegna autunnale, la Comunità Montana deve calcolare, in giornate operaio, l'entità dei lavori ordinari e straordinari non eseguiti e, in base alle tariffe in vigore per gli operai agricoli forestali, computare quale penalità, la somma risultante a carico del Concessionario.

Il concedente deve inserire nel programma delle miglorie pascolive dell'anno successivo tali somme che devono essere impegnate per gli stessi lavori nella fattispecie di cui al punto a) e per nuovi lavori nella fattispecie di cui al punto b).

Ogni Ente concedente potrà inoltre stabilire nel contratto ulteriori specifiche penalità contrattuali.